



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

RAFFAELE FRASCA	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
PASQUALINA A.P. CONDELLO	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere - Rel.

Responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. - Comportamento imprudente del danneggiato - Imprevedibilità o eccezionalità - Rilevanza - Esclusione

Ud. 26.9.2025 AC

Cron.

R.G.N. 3094/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al N. 3094/2022 R.G., proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti

- ricorrente -

contro

COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2181/2021 pubblicata il 14.6.2021;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.9.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.



FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 7.11.2012, [REDACTED] convenne in giudizio il Comune di Avellino dinanzi al Tribunale di Avellino, per ottenerne la condanna – previa la declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. - al risarcimento dei danni dalla stessa riportati in occasione di un incidente avvenuto in data 18.2.2012, alle ore 7,50 circa, allorquando essa attrice, uscendo dalla propria abitazione sita in Via [REDACTED] della città irpina, nell'attraversare la strada ghiacciata per recarsi al lavoro, era scivolata cadendo per terra e riportando gravi lesioni.

Il Comune di Avellino si costituì, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto, pure evidenziando che gli interventi da esso disposti per l'accumulo della neve ai bordi della strada si erano resi necessari a seguito delle eccezionali nevicate verificatesi nei giorni precedenti al sinistro, comunque imputabile alla grave negligenza dell'attrice. In subordine, invocava la riduzione del dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c. ed eccepiva, infine, che – trattandosi di infortunio *in itinere* – l'INAIL aveva ristorato anche il danno biologico, sicché l'attrice null'altro poteva pretendere da esso ente.

Istruita la causa, il Tribunale irpino, con sentenza del 1.12.2016, accolse la domanda attorea, condannando l'ente convenuto al risarcimento del danno, in misura pari ad € 24.545,44 oltre accessori e regolando le spese secondo soccombenza.

Il Comune di Avellino propose dunque gravame e la Corte d'appello di Napoli, nella resistenza di [REDACTED] con sentenza del 14.6.2021 lo accolse e, in riforma della prima decisione, rigettò la domanda attorea. Osservò il giudice



d'appello che l'ente appellante, quale custode della strada teatro del sinistro, era tenuto alla sua manutenzione, gestione e pulizia; che il custode, in caso di sinistro, risponde per l'omessa o insufficiente manutenzione, salva l'ipotesi del caso fortuito ex art. 2051 c.c.; che, in caso di repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa custodita, spetta al custode dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di danno; che nella specie non poteva dirsi offerta dall'ente la prova di una simile diligente attività; che tuttavia la condotta della vittima, nella specie, era stata caratterizzata da imprudenza, tale da interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, perché irragionevole ed inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] sulla scorta di formali due motivi, cui resiste con "memoria difensiva" il Comune di Avellino. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il formale primo motivo si lamenta: *1a)* la violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver errato la Corte campana *"nel ritenere la sussistenza della colpa della danneggiata in relazione alla causazione dell'evento dannoso. E ciò in quanto non vi fu imprudenza ascrivibile alla ricorrente, la quale fu costretta, in occasione dell'incidente, ad un percorso forzato imputabile proprio al custode, i cui incaricati avevano reso il marciapiede impraticabile, accumulandovi la neve spalata"*; nonché: *1b)* la violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., in relazione



all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver considerato la Corte territoriale *"che la sussistenza del fortuito per fatto del danneggiato richiede che il comportamento di quest'ultimo sia connotato da assoluta eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità, tutti fattori inesistenti nel caso in esame, in quanto il comportamento tenuto nell'occasione dalla danneggiata – la quale quella mattina doveva recarsi al lavoro e, all'uscita di casa, non aveva percorsi alternativi all'attraversamento della strada, ancorché ghiacciata – rientra nel novero di quelli prevedibili e prevenibili da parte del custode"*.

1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per *"motivazione solo apparente e, quindi, inesistente, in particolare con riferimento alla qualificazione del comportamento della danneggiata come imprudente ed alla affermazione secondo cui sussisteva l'onere della odierna ricorrente di osservare maggiore diligenza, senza peraltro alcuna indicazione circa l'asserito comportamento diligente (regola di condotta) esigibile, tanto più che l'attraversamento della strada era ... obbligato, non essendovi percorsi alternativi"*.

2.1 – Preliminarmente, va rilevato che la "memoria difensiva" del Comune può considerarsi come controricorso, perché ne ha i requisiti di contenuto-forma e comunque è stata tempestivamente notificata alla ricorrente, ai sensi dell'art. 370 c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*).

3.1 – Ciò posto, il primo motivo consta in realtà di due specifiche censure, che possono esaminarsi congiuntamente, perché connesse: e sono in parte inammissibili ed in parte infondate, per quanto la motivazione della decisione



impugnata debba essere parzialmente corretta e integrata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c., rivelandosi l'adottata finale statuizione conforme a diritto.

3.2 - È noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il Massimo Consesso (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che *"La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"*.

Pertanto, quanto al caso che occupa, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la *res* custodita (la strada, ricoperta di uno strato di ghiaccio) e la caduta accidentale della [REDACTED] (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e ormai sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma v. anche, tra le altre, Cass. 7505/2024, Cass. n. 28057/2024, Cass. n. 1404/2025 e Cass. n. 8450/2025):

a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";



b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;

c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;

d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:

d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;

d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "*generale dovere di ragionevole cautela*";

d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "*irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale*";

d''''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.

3.3.1 – Ora, la Corte partenopea, nel motivare *in iure* circa la responsabilità ascrivibile al custode, si è rifatta ad un orientamento che risulta ormai superato dalla richiamata giurisprudenza, in particolare là dove ha fatto riferimento al criterio della colpa presunta e all'onere del custode di dover affrontare i potenziali pericoli derivanti dalla cosa mediante approntamento di quanto



necessario a prevenirli, in particolare quanto alla di manutenzione del bene demaniale, con correlativo onere probatorio a suo carico.

Ma tanto, al di là di quanto denunciato dalla ricorrente, non inficia la correttezza di fondo della decisione: è pacifico tra le parti che la valutazione della Corte territoriale circa il danno patito dalla [REDACTED] e il nesso di causalità tra la strada ghiacciata e la caduta, da cui poi detto danno è derivato, sia essenzialmente corretta. Dal che discende che l'odierna ricorrente ha senz'altro assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Altrettanto correttamente, però, il giudice d'appello ha valutato il comportamento imprudente della vittima quale elemento integrante il caso fortuito, perché pienamente supportato dai corrispondenti elementi fattuali, puntualmente valorizzati nella sentenza impugnata: la sicura conoscenza dei luoghi da parte della [REDACTED] le condizioni di piena visibilità diurna; l'irrilevanza della impraticabilità dei marciapiedi, benché ricolmi della neve abbondantemente caduta nei giorni precedenti ed ivi accumulata dal Comune; la certa percezione, da parte della stessa danneggiata, delle condizioni di ghiaccio presente sulla strada; la sua piena consapevolezza di dover usare la massima cautela nell'attraversare; la conoscenza della rigidità delle temperature.

Tutti detti elementi, secondo la Corte d'appello (che ha tra l'altro richiamato, sul punto, Cass. n. 2872/2020, resa in fattispecie assai simile), avrebbero dovuto indurre la [REDACTED] all'impiego di una particolare prudenza, anche in considerazione della notoria scivolosità di una strada ghiacciata e della sua età non più giovanile.



3.3.2 – Ora, la prima censura si palesa inammissibile, anzitutto, perché con essa si contesta – sotto il riparo di una pretesa violazione di norma di diritto – la valutazione operata dalla Corte partenopea circa la sussistenza di un comportamento imprudente della vittima, questione puramente fattuale, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice di merito e non censurabile in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ma solo per difetto di motivazione (vizio infatti denunciato col secondo motivo).

In ogni caso, ai fini di detta valutazione, è del tutto irrilevante che – per usare la terminologia della ricorrente – possa trattarsi nella specie di "*imprudenza indotta*", ossia di comportamento resosi necessario a causa della impraticabilità dei marciapiedi, ricoperti da neve ivi accumulata proprio dal Comune.

A parte il vero e proprio ossimoro - già sul piano immediatamente intuitivo - costituito da tale pretesa "*imprudenza indotta*", si tratta in realtà di questione irrilevante, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale: se un qualsiasi comportamento, pur necessitato (attraversare la strada per recarsi al lavoro, non essendovi altra opzione praticabile), è affrontato nella piena consapevolezza della sua pericolosità, risulta evidente che la scelta di tenere comunque detto comportamento - inevitabilmente - innalza la soglia di attenzione e prudenza richiesta dal caso. E se, nonostante l'adozione della massima cautela da parte della vittima, l'evento dannoso si verifica comunque, risulta conseguenziale ritenere che – nella prospettiva, ovviamente, della interazione tra la *res* e il comportamento del danneggiato, che solo qui interessa – la cautela adottata sia risultata insufficiente, essendosi evidentemente e



colpevolmente sottostimato il grado di pericolosità della situazione, benché avvertito.

3.3.3 – Non ha senso, dunque, qui discutere di efficacia esimente del comportamento colposo del danneggiato - ai fini della valutazione sul caso fortuito ex art. 2051 c.c. - solo in compresenza di “prevedibilità” e “superabilità” del pericolo, come sostenuto dalla ricorrente (che invoca, sul punto, i principi affermati da Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 2345/2019; Cass. n. 27724/2018).

3.3.4 – La [REDACTED] nega la sussistenza, nella specie, specialmente del secondo dei requisiti in parola: non basterebbe, *in thesi*, che il danneggiato abbia contezza o percezione del pericolo, perché il suo comportamento imprudente potrebbe valutarsi, ai fini del caso fortuito, solo se egli “*abbia di fronte a sé una plausibile e praticabile alternativa*” – così in ricorso, p. 16 – tanto dovendo escludersi nella specie, posto che essa [REDACTED] non aveva alternative all’attraversamento della strada, onde recarsi al lavoro.

La tesi non è condivisibile.

Quanto alla prevedibilità, occorre anzitutto ribadire che essa è stata “confessata” dalla stessa vittima (che ha infatti allegato di aver usato “*la massima cautela nell’attraversare, a causa della strada ghiacciata*” – v. p. 4 del ricorso – segno evidente che la situazione di pericolo era stata percepita dalla [REDACTED] come giustamente messo in evidenza dalla Corte d’appello.

Quanto alla “superabilità del pericolo”, si tratta evidentemente di concetto di natura relativa: chi si espone consapevolmente al pericolo non può pretendere di andare esente dalle conseguenze che ne sono derivate, proprio nell’ottica del



dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. e del “*generale dovere di ragionevole cautela*” (v. *supra*, par. 3.2) che ne costituisce espressione.

In sostanza, la [REDACTED] in alternativa all’adozione della “*massima cautela*” nell’attraversamento di quella strada così come avvenuto (e nelle note condizioni), avrebbe dovuto valutare ogni altro comportamento possibile: dalla ricerca di uno spazio privo di ghiaccio, se esistente, alla richiesta di aiuto ad un passante, fino all’estremo di non attraversare la strada stessa, tenuto conto anche della sua età non più giovanile all’epoca del sinistro (come appunto sottolineato dalla Corte territoriale).

In altre parole - ribadito che non rileva, ai fini che qui interessano, il comportamento colposo del Comune circa l’accumulo della neve sui marciapiedi, resi quindi impraticabili al passaggio pedonale, stante la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. - può anche darsi per scontato che l’unico modo per giungere al lavoro, per la [REDACTED] era quello di attraversare quella strada, affetta da intrinseca pericolosità. Tuttavia, la necessità del comportamento in discorso non può che inevitabilmente parametrarsi alla situazione di pericolo effettivamente intuibile dall’utente (e nella specie perfettamente intuita, lo si ripete, dalla [REDACTED] tale necessità non giustifica, infatti, un comportamento oggettivamente imprudente, quale quello di affrontare *comunque* una strada estremamente scivolosa (nelle suddette condizioni soggettive della [REDACTED] giustamente evidenziate dalla Corte partenopea). Volendo esemplificare e per meglio esplicitare il concetto, basti pensare, oltre al caso di specie, all’ipotesi di una inondazione della strada, o ad uno squarcio nel manto stradale tale da determinare l’apertura di una voragine, oppure ad un



grosso incendio che si sprigiona dal sottosuolo, ecc.: in tali condizioni, come è ancora più intuitivo, la necessità di recarsi al lavoro non può giustificare l'azione dell'utente volta ad attraversare *comunque* la strada, ad es. lanciandosi in mezzo alle acque impetuose, o anche saltando la voragine da lato a lato, oppure affrontando le fiamme.

Un comportamento del danneggiato di tal fatta, dunque, implica la conseguenza di dover escludere la responsabilità del custode, posto che indubbiamente la condotta del danneggiato stesso – almeno, in relazione alla situazione di necessità prospettata dalla [REDACTED] - ha costituito una evenienza *"irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"* (v. *supra*, par. 3.2).

3.3.5 – Può qui solo aggiungersi che, come evidenziato dalla citata Cass. n. 28057/2024, *"la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in quanto tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro ... da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. ..."*.

Tale ultima questione, tuttavia, non è stata specificamente agitata dalla ricorrente, neanche in seno al secondo motivo, sicché essa non può essere qui deliberata, stante la natura vincolata del giudizio di legittimità.

3.3.6 – Quanto poi alla questione della "imprevedibilità" ed "imprevenibilità" del comportamento colposo della vittima - specialmente agitata con la seconda censura in esame -, in base all'attuale ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. par. 3.2) essa non rileva, secondo un criterio di regolarità causale, contrariamente a quanto opinato in memoria dalla ricorrente (che,



invece, infondatamente assume che le relative pronunce addurrebbero argomenti a sostegno del ricorso).

Infatti, il “decalogo” riassunto dalla citata Cass. n. 8346/2024 (e, prim’ancora, dalla citata Cass. n. 7505/2024) – che, come detto, compendia per punti gli approdi nomofilattici sulla valutazione del caso fortuito ex art. 2051 c.c., sulla scorta di precedenti arresti esplicativi del più volte citato intervento delle Sezioni Unite – risulta richiamato ed applicato, alla data dell’odierna udienza camerale, da circa un centinaio di pronunce di legittimità (tra ordinanze e sentenze).

Per quanto detto, risulta quindi evidente che la censura in esame invoca – specie sulla questione della imprevedibilità – un orientamento giurisprudenziale (segnato, in particolare, da Cass. n. 25837/2017) non più attuale.

In ogni caso, ancor più di recente questa Corte ha ribadito il principio già affermato da Cass. n. 2376/2024, secondo cui *“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”*: in tal senso, infatti, si sono pronunciate, tra l’altro, le già citate Cass. (sent.) n. 28057/2024 e Cass. (ord.) n. 8450/2025, alle cui ampie motivazioni si rinvia per brevità, e alle quali in questa sede si intende convintamente dare continuità.

3.4 - In definitiva, per concludere sulle censure in esame, ritiene la Corte che correttamente il giudice d’appello abbia ritenuto integrata la prova del caso fortuito proprio in forza della accertata imprudenza della vittima, idonea ad interrompere il nesso di causalità. La piena percezione di tutti gli elementi di



pericolo da parte della danneggiata (che avrebbe, dunque, potuto prevedere ed evitare il danno), la ritenuta violazione del generale dovere di “*particolare cautela*” e la irrilevanza della astratta prevedibilità della condotta della vittima, unitamente al suo comportamento imprudente, depongono quindi per la correttezza della valutazione *in iure* del giudice d’appello, posto che tanto non può che integrare – nella ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – il caso fortuito, appunto idoneo ad interrompere il nesso di causalità e a mandare assolto da ogni responsabilità il custode, ex art. 2051 c.c. La disattenzione o l’imprudenza costituiscono un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla appunto rilevando, in quest’ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile: in tal guisa, la presenza di una lastra di ghiaccio sulla strada recede a mera occasione del sinistro, ma non ne costituisce la causa.

3.5 – Con dette correzioni e/o integrazioni alla motivazione dell’impugnata sentenza, dunque, entrambe le censure in esame sono nel complesso rigettate.

4.1 – Il formale secondo motivo è parimenti infondato.

Ritiene la Corte che il ragionamento seguito dal giudice d’appello nella ricostruzione del sinistro, così come esplicitato nella motivazione, non solo sia del tutto in linea con il “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost. (si veda, per tutte, la nota Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), ma neppure possa dirsi meramente insufficiente (vizio oramai comunque non più denunciabile, al lume della modifica apportata nel 2012 all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.): la Corte partenopea, pur non descrivendo l’esatta dinamica del sinistro (per meglio intendersi: se la [REDACTED] avesse approcciato la strada col piede destro



o sinistro, se tenesse in mano una o più borse, se il passo fosse ostruito o reso difficile dalla presenza di altri viandanti, se ella indossasse o meno scarpe antidrucciolo o chiodate, ecc.), sul rilievo che la danneggiata conosceva perfettamente lo stato dei luoghi e aveva piena percezione del pericolo nell'attraversare la strada, ha tratto la conseguenza logica per cui – in tali condizioni – la caduta non poteva che ascriversi, necessariamente, alla sua imprudenza; *ergo*, la caduta non è dipesa dalle condizioni della cosa, ma dalla mancata adozione della necessaria accortezza della [REDACTED] nell'affrontarla.

Né occorre arricchire una simile conclusione con la descrizione dello specifico ed analitico comportamento che, invece, essa ricorrente avrebbe dovuto in ipotesi tenere (come si sostiene, pure, col mezzo in esame), se non altro perché l'affermazione si risolverebbe a tal punto in una mera tautologia e nulla aggiungerebbe alla dinamica accertata dal giudice del merito e al fatto che la condizione di pericolo della strada è stata evidentemente sottovalutata dalla vittima; ciò fermo restando che gli elementi particolari che, secondo la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe omesso di indicare attengono tutti a circostanze che la ricorrente avrebbe avuto preciso onere di allegare, allorché ha sostenuto di aver adottato la "massima cautela" nell'attraversare la strada, senza però spiegare in cosa essa sia effettivamente consistita. Tali elementi, se allegati, avrebbero semmai potuto essere oggetto – naturalmente, secondo gli specifici criteri indicati da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 - di deduzione ai sensi del dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Il percorso motivazionale, apprezzato ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., senza far ricorso ad elementi *aliunde* rispetto ad esso (come



sottolineano sempre le indicate sentenze delle Sezioni Unite), risulta dunque del tutto comprensibile, nient'affatto illogico o apparente – qui a prescindere da ogni valutazione sulla sua correttezza *in iure* – e certamente ben compreso dalla ricorrente, che infatti ne ha colto ogni snodo, censurandolo con le precedenti censure proposte.

5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi tra le parti in ragione della disposta correzione della motivazione dell'impugnata sentenza, ex art. 384, ult. comma, c.p.c.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 26.9.2025.

Il Presidente
Raffaele Frasca

